



## **COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

*(art. 93 commi 7bis, 7ter e 7quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)*

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° ... del .../.../.....)

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7 quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, della quota destinata all'incentivazione del personale.

### **Art. 2 - Il fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

2. Per "importo posto a base di gara" si intende l'importo dei lavori posto a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza come risultante dal quadro economico approvato dell'opera, con l'esclusione delle somme a disposizione, dell'I.V.A., degli imprevisti e delle altre spese tecniche.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono stati posti a base di gara.

4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

6. Il fondo per la progettazione e l'innovazione, di norma, viene stanziato in apposito e specifico capitolo di bilancio fermo restando che la quota relativa a ciascuna opera è compresa nel rispettivo quadro economico.

7. In mancanza di apposito capitolo specifico di bilancio, ogni parte del fondo per la progettazione e l'innovazione viene imputata al capitolo di spesa relativo alla singola opera con apposito e specifico impegno di spesa vincolato esclusivamente all'utilizzo di cui al presente regolamento.

8. Le quote del fondo per la progettazione e l'innovazione non utilizzate costituiscono economie.

### **Art. 3 - Percentuali di alimentazione**

1. L'effettiva percentuale di alimentazione dipende dall'entità e complessità di ogni singola opera da realizzare e viene determinata applicando i seguenti parametri:

scaglioni di importo a base di gara		
Da	A	
0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,95
1.000.000,01	2.000.000,00	0,90
2.000.000,01	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

#### **Art. 4 - Destinazione del fondo**

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:

a) l'80% è ripartito tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione;

b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Le relative risorse possono essere sommate annualmente o anche per progetti pluriennali. Le decisioni in merito sono assunte dalla Giunta comunale.

2. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui al comma 1, lettera a).

#### **Art. 5 - Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti**

1. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono, così, ripartite:

a) fase progettuale (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), a partire dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione, quindi, della redazione di studi di fattibilità e del documento preliminare alla progettazione: 60% dell'incentivo;

b) fase esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), a partire dalla consegna dei lavori e fino al compimento del collaudo: 40 % dell'incentivo.

2. L'incentivo per la fase progettuale è, così, ripartito:

Soggetto	
Responsabile unico del procedimento	20
Progettista/i del progetto preliminare	10
Progettista/i del progetto definitivo	20
Progettista/i del progetto esecutivo	25
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	10
Collaboratori dei soggetti di cui sopra	15

3. L'incentivo per la fase esecutiva è, così, ripartito:

Soggetto	
Responsabile unico del procedimento	25
Direttore dei lavori	35
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	15
Collaudatore	5

4. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, con la sola eccezione di quella di RUP, a tale soggetto e collaboratori, l'incentivo è riconosciuto riducendo le percentuali previste per la fase progettuale del 30%.

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.

#### **Art. 6 - Conferimento incarichi**

1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui sono stati affidati formalmente gli incarichi di cui all'articolo 93, comma 7 ter, del DLgs n. 163/2006 con provvedimento del Responsabile del servizio.

2. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono:

a) il responsabile unico del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo;

f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) altro personale collaboratore che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

3. La Giunta comunale individua, per ogni lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nell'elenco annuale e triennale dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento.

4. Il Responsabile del servizio, prima dell'approvazione del progetto preliminare, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale di ciascuno:

a) identifica l'importo da destinare e vincolare per le finalità di cui all'art 4, comma 1, lett. a) e lett. b);

b) attesta che i lavori non si riferiscono a manutenzione ordinaria e/o straordinaria;

c) identifica l'importo distintamente per le fasi progettuali e per le fasi di esecuzione di cui all'art.5, comma 1, lett.a) e lett. b);

d) conferisce gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori, non firmatari degli elaborati, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;

e) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.

5. Il Responsabile del servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile del servizio accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

### **Art. 7 - Aspetti contabili**

1. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante è inserita nel fondo di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali - CCNL - in data 1° aprile 1999, come confermato dall'art. 31 - comma 3 - del CCNL 22/1/2004

2. In tale voce del fondo andranno quindi inserite:

- le quote percentuali presunte relative ai lavori che si intendono progettare nel corso dell'anno di riferimento, calcolate sulla base del programma dell'amministrazione;
- le quote relative alle attività per le quali è stato dato incarico negli anni precedenti, e che si prevede di svolgere nell'anno di riferimento.

3. Al fine della corretta imputazione delle spese per il personale si procede a regolarizzazione contabile stornando le stesse sulla parte corrente del bilancio:

- l'impegno di spesa originario al titolo II è stato assunto nel momento in cui si procede all'approvazione degli incarichi;
- con la determinazione di liquidazione, con la quale si individua in modo certo la somma da corrispondere, viene accertata un'entrata al Titolo III e contestualmente impegnata la spesa da erogare al Titolo I.

### **Art. 8 - Erogazione delle somme**

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Responsabile del servizio dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. n.207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei

tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile del servizio contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

#### **Art. 9 - Tempistica**

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile del servizio, nel seguente modo:

a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;

b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

#### **Art. 10 - Obbligo di astensione**

1. Nel caso in cui il Responsabile del servizio coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 6, comma 2, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n.62/2013 e dell'art.6 del Codice di comportamento dell'ente. A tale adempimento provvederà il Segretario comunale o altro soggetto dallo stesso individuato.

#### **Art. 11 - Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività non ancora concluse, comprese in progetti attivi alla data del 19 agosto 2014.

2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.

3. Per tutte le attività concluse entro il 18 agosto 2014, si continua ad applicare la disciplina previgente.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta n. 63 del 3/5/2011 e tutte le norme regolamentari incompatibili.